



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/43/CU01/C8-C9

12-3-2019
C. De Santis

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-
LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI
CITTADINANZA E DI PENSIONI"**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ferme restando le proposte di modifica presentate in sede tecnica lo scorso 6 febbraio e che risultano accolte nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali diramata dalla Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 6 marzo - esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle ulteriori proposte emendative di seguito riportate.

Articolo 12 - Sostituire il comma 3 con il seguente:

Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, inclusi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive.

Il Piano, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province autonome, in termini di risorse umane e strumentali, nonché obiettivi in termini di politiche attive dei beneficiari del Rdc.

Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Conseguente l'ultimo periodo del comma 258 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.

Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma e, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica d'intesa con le Regioni, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di ANPAL, anche per il tramite di ANPAL servizi S.p.a.

A questo fine, il Piano individua le Regioni e le Province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori.

Con successive convenzioni tra Anpal e le singole amministrazioni regionali e provinciali che ne facciano richiesta, da adottarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Piano, sono definiti i contingenti e le modalità di intervento con cui il personale dell'assistenza tecnica opera.

Nel limite individuato dal Piano, e comunque in misura massima di 90 milioni (3000 unità) nel 2019, milioni nel 2020 e... milioni nel 2021 è autorizzata la spesa a favore di ANPAL servizi S.p.A., che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome previste al comma 3.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono ripartite le restanti risorse tra le Regioni e le Province autonome con il vincolo di destinazione per attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza.

Aggiungere il seguente Comma 3 bis:

A decorrere dall'anno 2021 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le Regioni, le Province autonome e gli enti destinatari delle funzioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 7.600 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, inclusa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo del 21 dicembre 2017 in sede di Conferenza Unificata. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018 n. 145

Ai fini dell'anticipazione all'anno 2020 di parte delle assunzioni di personale di cui al primo periodo, le Regioni, le Province autonome e gli enti destinatari delle funzioni sono autorizzati ad utilizzare le eventuali risorse che dovessero residuare nell'ambito del Piano di cui al comma 3 ed in esso a tal fine individuate.



Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad assicurare da subito il corretto avvio della misura del reddito di cittadinanza con riferimento ai profili di impatto operativo sul sistema dei servizi per l'impiego. In particolare, con riferimento all'apporto di figure professionali ad hoc a sostegno del reddito di cittadinanza l'emendamento delle Regioni si propone di definire le modalità ottimali per collocare tale intervento in un ambito di assistenza tecnica che sia rispettoso delle competenze costituzionali delle Regioni e maggiormente rispondente agli effettivi fabbisogni territoriali dei servizi, al fine di evitare situazioni di caos organizzativo ed indebite sovrapposizioni nello svolgimento delle funzioni in materia di politica attiva che, attenendo incontestabilmente al livello regionale, sono compito specifico degli operatori dei CPI. In tale ottica, le Regioni pongono l'accento sull'obiettivo prioritario di rafforzare i servizi per l'impiego, nell'ambito di un Piano condiviso con il Governo, da assumersi previa intesa forte. Il Piano, per la sua attuazione e per tenere in debita considerazione le specificità e le competenze delle singole Regioni e delle Province autonome, rimanda a specifiche convenzioni tra Anpal e le singole amministrazioni regionali e provinciali, da adottarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Piano, sono definiti i contingenti e le modalità di intervento con cui il personale dell'assistenza tecnica opera.

Aggiungere il seguente comma 3 ter:

“All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) al terzo capoverso dopo le parole “le regioni” aggiungere “e le Province autonome ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali” conseguentemente sostituire la parola “autorizzate” con la seguente: “autorizzati”;

b) al quarto capoverso dopo le parole “di cui al comma 255.” aggiungere “Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modifiche e integrazioni”.

Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti

di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Al comma 8, aggiungere la lettera c):

c) Al comma 258, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 al primo periodo dopo le parole "al fine del loro potenziamento", aggiungere il periodo seguente: "anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni".

Dopo il comma 8 aggiungere il comma 8 bis:

8.bis Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni ed alle Province Autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Dopo il comma 8 bis, aggiungere il comma 8 ter:

8.ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.

Oppure

8.ter. Dopo il comma 361 dell'art. 1, della legge 30 dicembre n. 145, aggiungere il seguente comma:

361. bis Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'Impiego di cui al comma 258 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Conseguentemente, occorre collegare al seguente emendamento le disposizioni di cui all'articolo 14 bis del testo, come approvato al Senato.

Relazione illustrativa



Le Regioni e le Province autonome ribadiscono l'importanza e l'indifferibile necessità di tali emendamenti, in quanto rispondenti all'esigenza, più volte richiamata dalle amministrazioni regionali, di procedere ad un effettivo e tempestivo potenziamento dei CPI mediante norme finalizzate a:

- facilitare i processi per l'immissione del nuovo personale, attraverso disposizioni di deroga ai limiti normativi vigenti in materia di capacità assunzionale per le Regioni e/o le Agenzie regionali deputate alla gestione dei servizi per l'impiego, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per consentire alle Regioni di avviare, nel più breve tempo possibile, le procedure amministrative per il reclutamento dei nuovi operatori dei CPI;

- garantire la certezza delle risorse finanziarie destinate al rafforzamento del personale ed al funzionamento dei CPI ed il loro carattere strutturale a decorrere dal 2018, anche mediante una fluidificazione nelle modalità di erogazione del complesso delle risorse trasferite alle Regioni, introducendo un capitolo di spesa ad hoc nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e superando l'attuale sistema che rimanda ad una decretazione annuale. Inoltre, si introduce una disposizione a salvaguardia del carattere strutturale delle risorse deputate alla copertura degli oneri di funzionamento dei CPI a decorrere dal 2021.

Nello specifico, con riguardo all'emendamento teso ad inserire il comma ter all'art. 12, la norma è finalizzata ad estendere la deroga per le assunzioni, prevista per le regioni dal comma 258 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, agli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali e, in ordine al trattamento economico accessorio, l'applicazione del regime derogatorio previsto dall'articolo 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 rispetto al limite fissato dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere più celere lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene stabilito di non procedere al previo esperimento della mobilità, previsto dall'art. 30, comma 2 bis, del dlgs n. 165/01.

Inoltre l'intervento legislativo è finalizzato a dare attuazione al piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 15 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e ai vincoli previsti in materia di salario accessorio dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il salario accessorio è finanziato esclusivamente con gli strumenti previsti dal CCNL del comparto del Funzioni Locali ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 67.

Infine, si reintroduce la possibilità per le Regioni di utilizzare le graduatorie già in essere al fine di individuare gli eventuali profili professionali idonei, prevedendo l'abrogazione del comma 361 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, che ha stabilito che le graduatorie possono essere utilizzate unicamente per i posti messi a concorso, senza la possibilità di prevedere idonei. La finalità dell'emendamento è consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie, al fine di ottimizzare presso le Regioni i molteplici processi di assunzione programmati per i CPI. Peraltro, la norma in questione introdotta dalla legge di bilancio, di fatto, appare fortemente limitativa delle prerogative delle Regioni in materia di organizzazione dei propri uffici e, pertanto, presenta profili di invasività delle competenze

regionali. Pertanto, laddove non fosse accolta la richiesta di eliminazione completa della previsione, occorre comunque una norma di deroga per il reclutamento del personale da destinare ai CPI ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della Legge di Bilancio.

Con riferimento, infine, agli emendamenti già presentati in sede tecnica lo scorso 6 febbraio, si ribadisce la necessità che vengano accolti i seguenti emendamenti che non risultano recepiti nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali diramata dalla Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 6 marzo:

Articolo 12 – comma 12

Si propone di aggiungere alla fine del comma 12 il seguente periodo: *“Sarà inoltre garantita continuità nell’assegnazione delle risorse di cui all’avviso 3/2016 del PON Inclusionione per il prossimo triennio di programmazione”*.

Articolo 13

- All’articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il comma 3:

3. Al fine di garantire fin dall’avvio del Rdc, l’erogazione del beneficio economico nel caso in cui non vi sia la disponibilità e la piena funzionalità delle piattaforme informatiche di cui all’articolo 6, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, comma 5 l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della dell’avvenuta sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’Inclusionione previsti all’articolo 4, comma 7 e 12.

Relazione illustrativa

Nel caso in cui non vi fosse una perfetta coincidenza temporale fra l’avvio della misura e le piattaforme informatiche a supporto delle politiche attive/di inclusionione sociale, si chiede di prevedere un regime transitorio, al fine di garantire la piena operatività del provvedimento con l’erogazione del beneficio economico.

Proposta emendativa per l’intero testo del Decreto legge

Si propone di sostituire nell’intero provvedimento tutte le locuzioni *“servizi comunali per il contrasto alla povertà”* con la seguente dicitura: *“I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, anche in attuazione di modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano...”*

Relazione illustrativa

In più punti del Decreto Legge si fa riferimento ai soli Comuni e mai alla gestione associata tra essi per la gestione dei servizi sociali alla persona e alla comunità e per i servizi per il contrasto alle povertà, cui invece fanno stringente riferimento la l. n. 33/2017, il D. Lgs. N. 147/2017 e il conseguente Piano Nazionale per il contrasto alle povertà approvato con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018; si sottolinea che mentre alcune Regioni hanno investito su misure integrative ai precedenti dispositivi di contrasto alla povertà, altre hanno accompagnato queste norme con politiche miranti ad ottimizzare la gestione dei diversi servizi attraverso una loro aggregazione, anche innovativa, in Ambiti Territoriali definiti ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n° 328.

Roma, 11 marzo 2019

